

**MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese di seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

“Articolo 1” **Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.**

“Articolo 2” **La patente di guida emessa dalla Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità, ai fini della circolazione, nel territorio dell'altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Tuttavia tale patente rimane valida ai fini della conversione nel limite di validità indicato nel documento stesso.**

“Articolo 3” **Nell'interpretazione degli articoli del presente Memorandum si intende per “residenza” quanto definito e disciplinato in merito alle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.**

“Articolo 4” **Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.**

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

“Articolo 5” **La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.**

“Articolo 6” **Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Memorandum. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.**

Le autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

Un) nella Repubblica Libanese il Ministero dell'Interno

Deux) nella Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

“Articolo 7” **Nel corso della conversione della patente, le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.**

“Articolo 8” **Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Memorandum, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate.**

“Articolo 9” **L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puo chiedere la traduzione della patente. Puo inoltre chiedere le informazioni, per il tramite delle autorità diplomatiche, alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.**

“Articolo 10” **L'autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, alla autenticità ed ai dati in esso riportati.**

Il presente Memorandum, con allegate le tabelle di equipollenza, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Memorandum, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma il 6 Dicembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**per il Governo della Repubblica Italiana
Firma Dell'Ambasciatore Antonio Badini**

**per il Governo della Repubblica Libanese
Firma dell'Ambasciatore Samir EI KHOURY**

Allegato 1

1^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	LIBANO
A	1
B	2
C	2
D	2
B speciale	6 (Da valutare per ogni caso)

SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

ITALIA	LIBANO
A1	-
B1	-
C1	2
D1	2

Allegato 2

2^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

LIBANO	ITALIA
1	A
2	B
3	B
4	B
5	-
6	B speciale (Da valutare per ogni caso)

Allegato 3

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN LIBANO E

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN LIBANO

Un) modello di patente privata per le categorie 1,2,5,6

b) modello di patente pubblica per le categorie 1,2,3,4

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

_Uno) ultimo modello di patente rilasciata in Italia ai sensi della Direttiva 96/47 CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate rispettivamente ai punti 4 e 4b;

Deux) modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE;

b1) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.

MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996:

_Un) autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);

c1) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

Tale modello è precedente al modello c).

c2) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

Tale modello è precedente al modello c1).



www.vehicle-documents.it

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati

WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS